



Regione Toscana

Seduta n. 153 del 30.10.2014
Determinazione n.10/SCA/2014

NURV

(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

**Contributo valutativo
in qualità di soggetto con competenze ambientali ai sensi dell'art.33 della LR 10/2010:**

Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica del comune di Grosseto per l'individuazione di "Nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto"

Procedura di verifica di assoggettabilità

Proponente/Autorità procedente: Comune di Grosseto – Settore Gestione del Territorio – POA. P. "Pianificazione Ambientale"

Autorità competente: Commissione Tecnica VAS del Comune di Grosseto

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.526/2014 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n.102/2014, nella seduta del 30 ottobre 2014 presenti i seguenti componenti, in qualità di soggetto con competenze ambientali e come previsto dall'art.33 della LR 10/2010:

Presenti: Aldo Ianniello, Alessandro Franchi, Paolo Matina, Tommaso Bigagli

Assenti: Rosanna Zavattini

visti

- il d.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte seconda relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- la legge regionale 10/2010 recante "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";
- La LR 1 dicembre 1998, n.89 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- il DPGR 8 gennaio 2014, n.2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n.89 (Norme in materia di inquinamento acustico)";

premessato che

- Il Comune di Grosseto ha avviato in data 18/09/2014 la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art.22 della LR.10/10, inviando il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS (ns. prot. 228334 del 22/09/2014), con scadenza 22.10.2014;
- con nota del 25.9.2014 prot.n.232880 del Presidente del NURV sono stati consultati i Settori regionali competenti;
- sono pervenute le seguenti osservazioni:

Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dell'inquinamento elettromagnetico e acustico (prot. 248025 del 10/10/2014);

Settore Pianificazione del Territorio (prot. 255232 del 17/10/2014);

esaminati

- I documenti trasmessi dal proponente:
 - Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
 - Proposta di Variante al PCCA per l'individuazione di "Nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto";
- le osservazioni pervenute;
- il contributo di ARPAT (prot.n.255520 del 17.10.2014);
- il contributo del Settore Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali (prot.n.263376 del 27.10.2014)

considerato e valutato che

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è un piano di settore ai sensi della LRT n. 89/98 e deve essere coerente con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali approvati. Il quadro conoscitivo dello stesso concorre alla formazione del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici comunali.

La variante al vigente PCCA consiste nell'individuazione di "Nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto" (Aree AST); infatti l'attuale PCCA contiene l'individuazione di 10 AST e con la variante in questione ne verranno individuate ulteriori 19 (8 a Grosseto città e le rimanenti nelle frazioni) e ampliati gli areali di alcune AST già in esso contenute (campi sportivi del Cristo, di Alberese e Braccagni).

La suddetta individuazione fa riferimento al DPGRT n.2/R del 08/01/2014, regolamento regionale di attuazione dell'art.2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998 n.89.

L'art.11 del Reg. 2/R dell'8 gennaio 2014 definisce i criteri per l'individuazione delle AST all'interno del PCCA:

- possono essere individuate aree con caratteristiche tali da garantire, anche in considerazione del rumore indotto dalla movimentazione di persone legata alle manifestazioni, il rispetto dei valori limite di emissione e di quelli assoluti di immissione di cui al d.p.c.m. 14 novembre 1997 stabiliti per le zone adiacenti in relazione alla loro classe di appartenenza;
- non possono essere individuate aree in cui sono presenti edifici destinati a civile abitazione;
- non possono essere individuate aree all'interno delle classi I e II, e comunque in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo;
- qualora siano individuate aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto in prossimità di edifici scolastici è vietata la concomitanza delle manifestazioni con l'orario scolastico.

Il co.3 dell'art.11 rimanda inoltre ad una specifica disciplina comunale l'utilizzazione delle AST e le modalità di rilascio delle autorizzazioni e delle autorizzazioni in deroga.

Nel documento di verifica viene indicato che il Comune di Grosseto provvederà alla redazione del successivo "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose".

Nel documento di verifica si ribadisce inoltre che *"le attività presenti all'interno dell'area prima della sua delimitazione, dovevano rispettare i limiti della classe di appartenenza, adesso chiunque organizzi le attività di spettacolo mobile dovrà fare altrettanto. Nel caso del superamento di detti limiti è necessaria una deroga secondo quanto stabilito dal DPGR 08.01.14 n°2/R."*

Nel documento di verifica vengono messe in evidenza le seguenti valutazioni di carattere generale ed in relazione ai possibili impatti:

- le attività avranno carattere temporaneo con problemi legati all'impatto acustico ma nulla varia rispetto ai limiti previsti dalla classe acustica di appartenenza assegnata dal PCCA;
- le aree sono individuate per le frazioni e i quartieri negli spazi dove solitamente si tengono attività consolidate (sagre, serate danzanti ecc);
- per le località marittime sono tenute in considerazione le esigenze degli stabilimenti balneari connesse al servizio di intrattenimento serale;
- la frequenza degli impatti è legata alla durata dell'iniziativa (ipotizzata 4 ore per 30gg/anno);
- la superficie interessata direttamente ed indirettamente è considerevole (19 nuove aree e ampliamento di alcune delle 10 già presenti) ma l'impatto riguarda un breve periodo;
- l'utilizzo delle aree nella gestione ordinaria non peggiora le condizioni ambientali mantenendo i limiti prescritti;
- viene dichiarata la coerenza con il RU e che, se variato tra l'adozione e l'approvazione, determinerà un nuovo allineamento del PCCA.

Non vengono svolte valutazioni circa la gestione "non ordinaria" ossia in regime di deroga pertanto non sono valutabili gli impatti e il livello di peggioramento del clima acustico atteso nelle aree contigue anche considerando che, come affermato dal proponente, la superficie interessata direttamente e indirettamente è considerevole.

Nei documenti di variante viene illustrato che le richieste di nuove AST sono state analizzate e confrontate con i parametri tecnici "simulazioni propagazione del suono in considerazione delle strutture fisse degli stabilimenti balneari, distanze dalle abitazioni, orientamento delle sorgenti di rumore ecc." che hanno permesso la loro individuazione; nel documento di verifica non sono tuttavia riportati gli esiti delle simulazioni e delle valutazioni svolte.

Il documento di verifica non contiene le informazioni necessarie alla verifica del rispetto del criterio di cui alla lettera a) co.1 art.11 del DPGR8 gennaio 2014, n. 2/R; in particolare non è stata verificata la compatibilità con i limiti di classe nelle aree adiacenti del rumore indotto dal traffico di mezzi e persone.

Entrando nel merito delle aree individuate si rileva che la maggior parte non sono soggette a vincoli paesaggistici di cui agli art. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004, fanno eccezione:

- l'area "Campo sportivo" di Roselle – art.142 co.1 lett.m zone di interesse archeologico;
- l'area "Ex-Enaoli" di Rispecchia – art.142 co.1 lett.f parchi e riserve nazionali e regionali;
- le 4 nuove aree di Principina a Mare – art.136 (DM 27/03/1958, G.U. 105 del 1958 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della pineta litoranea detta del Tombolo, sita nel Comune di Grosseto);
- l'area degli stabilimenti balneari di Principina a Mare – art.142 co.1 lett.a territori costieri;

- le 5 nuove aree di Marina di Grosseto – art.136 (DM 27/03/1958, G.U. 105 del 1958 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della pineta litoranea detta del Tombolo, sita nel Comune di Grosseto);
- le aree degli stabilimenti balneari di Marina di Grosseto – art.142 co.1 lett.a territori costieri.

In relazione ai valori naturalistici ed antropici presenti nelle aree di intervento la scheda di Paesaggio dell'ambito 24 "Costa grossetana" (Allegato A, Elaborato 4 del PIT approvato con DCR n. 72 del 24 luglio 2007) indica i seguenti obiettivi ed azioni pertinenti:

- tutela e valorizzazione del vastissimo patrimonio naturalistico, in particolare dei tomboli, delle dune, delle zone umide e delle pinete;
- tutela e valorizzazione delle dune attraverso una corretta gestione idrogeologica dei cordoni dunali e delle aree retrodunali anche attraverso una adeguata determinazione dei livelli di presenza antropica in relazione alle diverse attività;
- tutela dei valori paesaggistici del territorio rurale attraverso azioni che garantiscono la conservazione della struttura storica dei terreni della bonifica nonché la manutenzione delle relative opere idrauliche e degli edifici di maggiore valore e rappresentatività e la valorizzazione delle memorie storico-archeologiche;
- mantenimento degli attuali livelli di qualità paesaggistica attraverso azioni volte alla tutela della maglia insediativa ortogonale propria della pianura di bonifica.

In relazione alla presenza di aree SIC/ZPS si rileva che l'"Area stabilimenti balneari a destra del porto" risulta limitrofa al SIR 112 Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di Grosseto IT51A0012 ai sensi della l.r. 56/00 classificato anche SIC ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat e ZPS ai sensi della Direttiva 2009/147/CE versione codificata Uccelli.

Il proponente afferma che "La valutazione di incidenza non è necessaria, in quanto la presente variante non interferisce con i siti SIR, SIC e ZPS del Comune di Grosseto." ma non supporta tale affermazione da nessuna valutazione svolta a livello di screening in cui, a seguito di una descrizione delle possibili attività di spettacolo svolte in tali aree (tipologia delle attrezzature necessarie all'allestimento delle stesse, carico antropico, periodo di svolgimento) e degli habitat e delle specie di flora e fauna (presenza, localizzazione e stato di conservazione) presenti nel SIR, considerata anche la normativa di riferimento tra cui, oltre alla l.r.56/2000, anche le norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei SIR (DGR 644/2004) e le misure minime di conservazione (DGR n. 454/2008), si poteva affermare che la variante non causava impatti ambientali significativi e quindi non si riteneva necessario elaborare uno studio di incidenza appropriato.

si ritiene che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla procedura di VAS con le seguenti indicazioni di cui si chiede di tener conto nel provvedimento di verifica

- 1) Ai fini della tutela della popolazione interessata è necessario che il Comune provveda ad una attenta disciplina nella gestione delle AST nel rispetto di quanto stabilito dal DPGR n.2/R dell'8 gennaio 2014 con la previsione del "Regolamento comunale di disciplina delle attività rumorose". Si precisa infatti che le AST individuate, pur non modificando i limiti di classe dei recettori, modifica la tutela garantita dall'applicazione del criterio differenziale, per cui il Regolamento comunale dovrà tenere conto di tale aspetto al fine di consentire il contemperamento delle esigenze di tutela dei cittadini ("diritto alla quiete" come espresso dallo stesso proponente) e delle attività.
- 2) La valorizzazione turistica delle aree potrebbe determinare l'installazione di strutture a carattere temporaneo destinate allo svolgimento delle manifestazioni; pur non rilevando elementi di contrasto con la disciplina del PIT si rileva che alcune delle aree individuate ricadono in ambiti di elevato valore paesaggistico pertanto le strutture dovranno essere posizionate senza il ricorso a movimenti terra e/o taglio di alberature, dovrà essere utilizzata la viabilità esistente e, alla conclusione della manifestazione, dovrà essere garantito il ripristino dei luoghi. Si ritiene necessario che tali indicazioni siano parte integrante delle modalità gestionali che saranno definite all'interno del medesimo Regolamento comunale sopracitato.


Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

- 3) In riferimento alle AST individuate in corrispondenza degli arenili di Marina di Grosseto e di Principina a Mare ed in considerazione degli obiettivi e delle azioni di tutela espresse dal PIT per le zone dunali caratterizzate in questo ambito da estrema fragilità ambientale e paesaggistica, si ritiene necessario porre particolare attenzione alle attività che potrebbero comprometterne l'equilibrio, sia in riferimento ad un elevato flusso antropico che alla realizzazione di strutture anche temporanee; in particolare sarebbe opportuno:
- evidenziare all'interno delle AST individuate le eventuali zone di rispetto delle dune nelle quali escludere ogni modificazione dei suoli e attività con potenziali flussi antropici elevati;
 - chiarire con maggior precisione la coerenza tra il PCCA e le disposizioni del RU per gli arenili che ammettono nel solo settore A (art.88) l'installazione temporanea di strutture necessarie allo svolgimento di manifestazioni, mentre la presente variante individua AST anche al di fuori del settore A.
- 4) Il sistema regionale delle aree protette (siti Natura 2000, parchi e le riserve naturali) ed in particolare i siti della rete Natura 2000, svolge la propria funzione come sistema coordinato e coerente di aree per le quali è prescritta la conservazione della diversità biologica, in particolare la tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE Habitat, pertanto seppure la variante non modifichi le classi assegnate al P.C.C.A. ad oggi vigente, è necessario che l'amministrazione comunale di Grosseto nell'ambito del "Regolamento comunale di disciplina delle attività rumorose" elabori un'attenta disciplina nella gestione di tali aree prevedendo che l'ente competente all'autorizzazione dell'evento attivi anche la procedura di valutazione di incidenza.


Aldo Ianniello



Alessandro Franchi



Paolo Matina



Tommaso Bigagli

